



**COMUNE DI TARANTA PELIGNA**  
**(PROVINCIA DI CHIETI)**



---

# **REGOLAMENTO SULLA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA**

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 04/07/2012



# COMUNE DI TARANTA PELIGNA

## (PROVINCIA DI CHIETI)



### Art. 1 (Principi)

Il comune di Taranta Peligna riconosce e valorizza le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale, dichiara il proprio territorio ospitale verso dette espressioni artistiche.

### Art. 2 (Modalità)

L' esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Non deve essere esercitato il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art. 61, comma 12, lettera f, DM 4 agosto 1988 n° 375; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica);
- b) Non deve essere impedita la normale circolazione pedonale, non devono venire impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non devono essere ostacolate altre attività commerciali;
- c) Non deve essere turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non si possono superare i limiti di legge.
- d) Non deve essere chiesto il pagamento di un biglietto, né di un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte.

### Art. 3 (Occupazione del suolo pubblico)

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico. L'artista, ovvero il gruppo artistico, si avvarrà di modeste attrezzature mobili e non potrà impegnare lo spazio oltre il tempo necessario all'esibizione.

### Art. 4 (Responsabilità)

L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.

L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.